

Newsletter n. 56 del 18 dicembre 2014

SOMMARIO:

CONTRIBUTI – riscossione contribuzione Enpaf 2005 (ERRATA CORRIGE); contribuzione di solidarietà e apertura di partita IVA; applicazione del contributo di solidarietà dell'1% ovvero del 3%;

PRESTAZIONI – perequazione delle pensioni; assistenza una tantum liberi professionisti e titolari di parafarmacia

CONTRIBUTI – riscossione contribuzione Enpaf 2015 (ERRATA CORRIGE)

Anche per l'anno 2015, i contributi di previdenza e assistenza verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto incaricato di svolgere il servizio di cassa per conto dell'Ente. I tempi di riscossione saranno: 31 marzo, 1° giugno (e non 3 giugno come erroneamente indicato nella news di novembre) e 31 luglio.

CONTRIBUTI – contribuzione di solidarietà e apertura di Partita Iva

In base all'art. 21 del Regolamento Enpaf il contributo di solidarietà può essere richiesto da colui che sia disoccupato involontario, per un periodo massimo di 5 anni, e da colui che svolga attività professionale con copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto all'Enpaf, senza alcun limite di tempo. Non è possibile usufruirne nel caso di redditi derivanti da attività professionale fiscalmente dichiarati o accertati non soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria. Ne consegue che nel caso in cui l'iscritto, che usufruisca del contributo di solidarietà, apra partita IVA, al fine di svolgere attività professionale in regime di lavoro autonomo, anche per un periodo inferiore ai sei mesi ed un giorno all'interno dello stesso anno solare in cui beneficia del contributo in parola, lo stesso non è più nelle condizioni di usufruire del contributo di solidarietà bensì, al massimo, dell'aliquota di riduzione dell'85%. Tuttavia nel caso in cui, nonostante l'apertura di partita IVA, si sia in grado di dimostrare di non avere prodotto redditi professionali, è possibile continuare ad usufruire della contribuzione di solidarietà, dato che la norma regolamentare fa espressamente riferimento ai redditi fiscalmente dichiarati ed accertati.

CONTRIBUTI – applicazione del contributo di solidarietà dell'1% ovvero del 3%

Nel caso di attività concomitanti ovvero in caso di due diverse attività svolte per metà periodo all'interno dello stesso anno solare l'Enpaf, al fine di applicare la giusta aliquota di contribuzione, opta per quella più favorevole all'iscritto, ammesso che entrambe le attività siano attività professionali. Atteso che, a decorrere dall'anno in

corso, il contributo di solidarietà è pari all'1% del contributo previdenziale intero, in caso di disoccupazione temporanea ed involontaria ovvero è pari al 3%, in caso di rapporto di lavoro subordinato, si pone il problema di quale sia la giusta aliquota da applicare nel caso in cui, all'interno dello stesso anno solare, un iscritto, che abbia optato per il contributo di solidarietà, sia per sei mesi in stato di disoccupazione temporanea ed involontaria e per sei mesi svolga attività professionale in regime di lavoro dipendente.

In base a quanto premesso si deve applicare d'ufficio l'aliquota del 3%, in luogo di quella dell'1%, atteso che la disoccupazione non è attività professionale. Giova evidenziare che, nonostante applicare l'aliquota del 3% comporti un esborso di denaro maggiore per l'iscritto, l'applicazione dell'aliquota del contributo di solidarietà più alta è comunque più favorevole all'interessato almeno per due ragioni che si vanno di seguito a specificare.

Innanzitutto ritenendo prevalente l'attività svolta come farmacista l'interessato non perde un anno di "bonus" relativo allo stato di disoccupazione. A tale proposito si ricorda che colui che usufruisce della contribuzione di solidarietà nella qualità di disoccupato temporaneo ed involontario può farlo per un massimo di 5 anni, al termine dei quali viene portato d'ufficio all'aliquota di riduzione del 50%. Inoltre l'anno in questione può essere considerato, ai fini pensionistici, come attività professionale, nel caso in cui l'iscritto non opti per tutta la durata dell'iscrizione alla Cassa professionale per la contribuzione di solidarietà (che non consente di maturare un trattamento pensionistico). A tale proposito si ricorda che uno dei requisiti per maturare il diritto al trattamento pensionistico è aver esercitato l'attività professionale per un minimo di 20 anni.

PRESTAZIONI – perequazione delle pensioni

Il Consiglio nazionale dell'ENPAF, nel corso della seduta del 25 novembre, ha deliberato di non disporre, per l'anno 2015, l'adeguamento degli importi di pensione erogati dall'Ente, dato l'ammontare estremamente contenuto dell'indice Istat (accertato in via provvisoria nella misura dello 0,3%), il che ha comportato anche il venir meno della necessità, per il prossimo anno, di disporre l'aumento del contributo previdenziale obbligatorio nella stessa misura. In base a quanto stabilito dagli artt. 7 e 27 del Regolamento ENPAF, il Consiglio Nazionale, tenuto conto della situazione finanziaria dell'Ente e delle variazioni intervenute nel potere di acquisto della moneta, può deliberare l'adeguamento annuo delle pensioni proporzionalmente alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Occorre aggiungere che secondo il meccanismo "a prestazione definita" di liquidazione dei trattamenti pensionistici adottato dall'ENPAF, la medesima misura di adeguamento delle pensioni in essere viene applicata anche ai coefficienti economici in base ai quali viene determinato l'ammontare delle pensioni che verranno liquidate successivamente agli aventi diritto. La disciplina legale di questo istituto prevede che la misura provvisoria della perequazione da applicarsi per l'anno successivo venga individuata entro il mese di novembre dell'anno precedente con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mentre la misura definitiva e il possibile conguaglio vengono individuate entro il mese di novembre dell'anno interessato con un decreto delle medesime autorità. Come detto, con decreto 20 novembre 2014 il Ministero dell'Economia, ha individuato nello 0,3% la percentuale di variazione provvisoria per il calcolo della perequazione delle pensioni, nel sistema generale obbligatorio pubblico, per l'anno 2015. Inoltre il dato definitivo per il 2014 è risultato dell'1,1% anziché dell'1,2% provvisorio applicato fino ad ora.

PRESTAZIONI – assistenza una tantum liberi professionisti e titolari di parafarmacia.

Si ricorda che la scadenza per richiedere il contributo una tantum da parte dei liberi professionisti ovvero da parte dei titolari (ed anche soci, associati agli utili o collaboratori di impresa familiare) di parafarmacia scadrà il 30 gennaio 2015.

Come già segnalato nella news di ottobre, con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 51 del 28 ottobre 2014, è stata approvata la regolamentazione per l'assegnazione di un contributo una tantum a favore degli iscritti che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, ovvero nell'ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, o ancora con borsa di studio e che versino, in relazione a tale condizione, contribuzione all'ENPAF in misura intera. Si tratta di una iniziativa che l'Ente reitera da diverso tempo e che per il 2014 è stata estesa anche ai titolari, soci o comunque associati agli utili delle parafarmacie che versino per tale motivo contribuzione all'Ente in misura intera. Tra le condizioni si richiede il versamento integrale della contribuzione in misura intera per gli anni 2013 e 2014 e lo svolgimento ininterrotto e in via esclusiva dell'attività libero professionale o nell'ambito della parafarmacia dall'anno 2013 fino alla data della deliberazione consiliare.

Il regolamento prevede la formazione di una graduatoria unica e l'assegnazione del contributo secondo l'ordine della stessa. Concorre all'assegnazione del punteggio: la valutazione del reddito del nucleo familiare del richiedente; la presenza di un nucleo familiare monoreddito, il versamento della contribuzione a quota intera per almeno sei anni continuativi. Determinano una riduzione del punteggio la presenza di un immobile con destinazione d'uso 2 o 9, quest'ultimo non locato. La presentazione delle domande deve avvenire con raccomandata a.r. Informazioni dettagliate in merito al regolamento del contributo unitamente alla modulistica da utilizzare per presentare la domanda sono contenute nelle pagine del sito internet dell'ENPAF (www.enpaf.it).